



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1341 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Vecchio Alessia Giuseppina Angela, rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuele Tringali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Siciliana (Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale), in persona dell'Assessore *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di Di Noto Flavia, non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

a) quanto al ricorso introduttivo:

- del provvedimento che ha dichiarato "non superata", con un punteggio di 20/30, la

prova scritta svolta dalla ricorrente al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall'Assessorato intimato con DDG n. 5039 del 23 dicembre 2021, volto all'assunzione di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei centri per l'impiego della Sicilia, profilo CPI - SML;

- dell'elenco degli idonei a tale concorso, nella parte in cui non ha incluso la ricorrente;

nonché per l'ammissione con riserva

della ricorrente nell'elenco degli idonei a tale concorso;

b) quanto al ricorso per motivi aggiunti:

- della graduatoria definitiva di merito del suddetto concorso (D.D.G. n. 3655 del 15 settembre 2022), nella parte in cui non ha incluso la ricorrente tra i relativi vincitori;

nonché per l'ammissione con riserva

della ricorrente nell'elenco degli idonei al ripetuto concorso;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Vista l'istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55, c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2022 il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, preliminarmente, di avvisare le parti ai sensi dell'art. 73, c.p.a., che il ricorso (tenuto conto della natura delle censure dedotte, involgenti anche la tipologia dei quesiti utilizzati dall'Amministrazione ai fini dello svolgimento della prova scritta) presenta possibili profili di inammissibilità, in quanto non notificato a Formez PA, ente della cui consulenza si è avvalsa la parte pubblica proprio per l'organizzazione e la realizzazione delle fasi concorsuali (v. bando di concorso: D.D.G. n. 5039 del 23 dicembre 2021) e con il quale l'Amministrazione intimata ha

stipulato, in particolare, la convenzione del 20 dicembre 2021, avente ad oggetto la procedura concorsuale di cui trattasi;

Ritenuto, pertanto, di onerare la parte pubblica di depositare agli atti del giudizio, nel termine di venti giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, il D.D.G. n. 4941 del 20 dicembre 2021, di approvazione della suddetta convenzione, nonché copia della convenzione medesima, comprensiva dei relativi allegati;

Ritenuto, quanto all'istanza cautelare:

- che l'esecuzione della graduatoria non dà luogo ad effetti irreversibili per la ricorrente, con conseguente carenza di pregiudizio grave e irreparabile;
- che le questioni prospettate necessitano dell'approfondimento proprio della fase di merito, sicché si rende necessaria la fissazione della relativa udienza, indicata in dispositivo, *ex art. 55, co. 10, c.p.a.*;
- di dover onerare la parte ricorrente della notificazione dei motivi aggiunti, del ricorso introduttivo e della presente ordinanza ai controinteressati non intimati, con assegnazione del termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza e deposito della prova delle notificazioni entro il termine perentorio di giorni dieci dal loro perfezionamento, pena - in mancanza - l'improcedibilità del ricorso;
- di dover autorizzare la notificazione mediante pubblici proclami, con pubblicazione degli atti infra specificati sul sito web istituzionale dell'Assessorato delle autonomie locali e funzione pubblica della Regione Siciliana, con le modalità di seguito esposte;

Ritenuto che l'avviso da pubblicarsi sul sito web dovrà indicare:

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimiate;
- il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti;
- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica con dette modalità;

- l'indicazione nominativa dei controinteressati;

Ritenuto, altresì, che l'Assessorato delle autonomie locali e funzione pubblica:

- deve pubblicare sul proprio sito istituzionale (previa consegna, da parte della ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza anche su supporto digitale autentico) il testo integrale del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati, curando che sull'homepage del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti e la presente ordinanza;

- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza, tutta la documentazione ivi inserita e dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione di quanto sopra indicato e sia specificata la data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

Ritenuto, infine, che gli specifici profili della presente fase di giudizio consentono la compensazione delle relative spese tra le parti costituite; non è luogo a provvedere sulle spese della presente fase con riguardo alla parte non costituita.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda):

- onera la parte pubblica di adempiere agli incumbenti istruttori di cui in motivazione;

- onera la parte ricorrente della notificazione del ricorso e dei motivi aggiunti ai controinteressati secondo quanto specificato in motivazione;

- fissa, per la discussione del merito, l'udienza pubblica del 19 aprile 2023;

- compensa le spese della presente fase del giudizio tra le parti costituite; nulla sulle spese della presente fase con riguardo alla parte non costituita.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente

Calogero Commandatore, Primo Referendario

Fabrizio Giallombardo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Fabrizio Giallombardo

IL PRESIDENTE
Federica Cabrini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.